

# AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 620 del 06/12/2019 pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2019 e dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 Giugno e 12 Agosto 2019 hanno colpito il territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

Si informa la Gentile Clientela che Sardaleasing è disponibile ad attivare la sospensione dei contratti di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza di cui sopra, inerente ad interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 Giugno e 12 Agosto 2019 hanno colpito il territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

## Ambito di applicazione

La misura è attivabile con riferimento a:

- \* Soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche solo parzialmente;
- \* Soggetti titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte in edifici distrutti o inagibili, anche solo parzialmente;

## Finanziamenti ammessi

È possibile richiedere la sospensione dei mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

**E' inoltre possibile richiedere la sospensione anche dei contratti di locazione finanziaria che hanno come oggetto gli edifici sopra indicati o beni e macchinari utilizzati negli stessi.**

## Modalità di sospensione

La sospensione può essere richiesta una sola volta, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile sgomberato ma comunque **non oltre il 05/11/2020** (ciò comporterà un allungamento della durata residua del mutuo o della locazione finanziaria pari al periodo di sospensione richiesto).

Sono previste due diverse modalità:

- \* Sospensione dell'intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
- \* Sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.

## Termini della richiesta

La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il **25/02/2020**; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno, dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale è appoggiato il finanziamento o l'operazione di locazione finanziaria.

## Condizioni

La richiesta di sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d'interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).

**DOMANDA DI SOSPENSIONE**  
**del pagamento delle rate di contratti di locazione finanziaria (leasing)**

**rif. Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 620 del 6 Dicembre 2019, relativa ad interventi urgenti in conseguenza degli eventi metereologici che nei giorni 11 Giugno e 12 Agosto 2019 hanno colpito il territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2019.**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Luogo e data di nascita \_\_\_\_\_ Luogo di Residenza \_\_\_\_\_

in qualità di

Intestatario       Cointestatario con \_\_\_\_\_

Legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_

Codice Fiscale/P.I. \_\_\_\_\_ n. iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_

con Sede legale/operativa nel Comune di \_\_\_\_\_ intestataria

- del contratto di locazione finanziaria (leasing) n. \_\_\_\_\_ di originari euro \_\_\_\_\_ stipulato in data \_\_\_\_\_

presso la Dipendenza \_\_\_\_\_

- del contratto di locazione finanziaria (leasing) n. \_\_\_\_\_ di originari euro \_\_\_\_\_ stipulato in data \_\_\_\_\_

presso la Dipendenza \_\_\_\_\_

- del contratto di locazione finanziaria (leasing) n. \_\_\_\_\_ di originari euro \_\_\_\_\_ stipulato in data \_\_\_\_\_

presso la Dipendenza \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità civili e penali che qui assume, in proprio e in nome e per conto dell'impresa, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445

**dichiara**

- che l'immobile di residenza ovvero adibito allo svolgimento dell'attività commerciale ed economica oggetto del contratto di locazione finanziaria (leasing) sopra indicato, risulta distrutto/inagibile, anche parzialmente, a seguito degli eventi meteorologici di cui alla legge in riferimento**
- che il bene, oggetto del contratto di locazione finanziaria (leasing) sopra indicato, è utilizzato nell'immobile di cui al punto precedente**

**chiede**

pertanto di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del finanziamento sopra descritto ai sensi dell'Ordinanza n. 620 del 06/12/2019, fino al \_\_\_\_\_ (comunque non oltre il 05/11/2020, data di cessazione dello stato di emergenza), con la seguente modalità:

- SOSPENSIONE DELL'INTERA RATA** (nel periodo della sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, calcolati sul debito residuo del contratto di locazione finanziaria riferito alla data di sospensione; gli interessi dovranno essere rimborsati a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione e l'importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste);
- SOSPENSIONE DELLA SOLA QUOTA CAPITALE** (durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del contratto di locazione finanziaria riferito alla data di sospensione).

**Il Sottoscritto si impegna a comunicare per iscritto alla Società di leasing l'eventuale ricostruzione o ottenimento dell'agibilità/abitabilità dell'immobile prima della scadenza della sospensione richiesta che, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 620 del 16/12/2019 comporterà la ripresa del regolare**

**pagamento delle rate del finanziamento.**

Si allegano i seguenti documenti, comprovanti la residenza/sede legale/sede operativa nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola:

- Documento d'identità del richiedente
- Certificato di residenza (persone fisiche)
- Visura CCIAA (imprese)
- Altro (specificare)

**Il richiedente**

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Riservato alla Banca:**

**dipendenza** \_\_\_\_\_ **codice ced** \_\_\_\_\_ **ndg** \_\_\_\_\_